



COMUNE DI CROCEFIESCHI

Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2

Telefono 010 931215 Fax 010 931628

Adunanza del 12 DICEMBRE 2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27

Oggetto: ISTITUZIONE PER L'ANNO 2016 DELL'ADDIZIONALE COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPRF) E APPROVAZIONE REGOLAMENTO

L'anno duemilasedici oggi dodici del mese di dicembre alle ore 18:30, nella Sala delle Adunanze consiliari. Previa osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati convocati i Consiglieri comunali.

Cognome e nome	Carica	Presenti	Assenti
1. VENZANO Bartolomeo	Sindaco	X	
2. FABBRI YURI	Consigliere		X
3. PARODI Maurizio	Consigliere	X	
4. VIVALDO Rita	Consigliere	X	
5. STRATA Renato	Consigliere	X	
6. GHIO Riccardo Luigi	Consigliere		X
7. MERETA Marco	Consigliere	X	
8. PRUZZO Gian Paolo	Consigliere		X
9. TORRIGINO Luigi	Consigliere		X
10. MERETA Giovanni	Consigliere	X	
11. TORRIGINO Lorenzo	Consigliere	X	
Totali		7	4

Con la partecipazione e l'Assistenza del Segretario comunale, Dott.ssa Clotilde De Rege accertata la regolarità dell'Adunanza il **Sindaco Bartolomeo Venzano**, in qualità di Presidente, dichiara aperta la Seduta.

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e contabile sotto il profilo giuridico, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs.264/2000: favorevole

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Clotilde DE REGE)

Parere di regolarità recante l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 49,147-bis e 151 comma 4 D. Lgs.264/2000, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario: favorevole

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Clotilde DE REGE)

L'Amministratore competente

- Visto il Decreto Legislativo 28/09/1998 n. 360 istitutivo dell'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche con decorrenza 1° gennaio 1999, in attuazione della delega recata dall'art. 7, comma 3 bis, della Legge 15.03.1997 n. 59;

Dato atto che:

- l'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 01 gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, ovvero relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati ai medesimi redditi, al Comune in cui il sostituto ha il domicilio fiscale alla data di effettuazione delle operazioni di conguaglio I.R.P.E.F.;
- i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/97, possono deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con decreto 31 Maggio 2002 dal Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 Giugno 2002;
- l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;
- ai sensi delle disposizioni di legge citate le variazioni dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dal comma 142 lett. a) dell'art. 1 della legge n. 296 del 27/12/2006;
- Visto l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 che dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- Richiamato il precedente provvedimento assunto in data odierna ad oggetto "Avvio di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale – art.243-bis del D.Lgs.267/2000 – Dichiarazione di pre-dissesto" con il quale, in deroga alle disposizioni della legge finanziaria, s'intende procedere ad un aumento della fiscalità locale per la salvaguardia degli equilibri di bilancio;

propone al Consiglio Comunale

- 1. di istituire l'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2016, nella misura dello 0,8 % stabilita dal contestuale Regolamento per l'addizionale comunale all'IRPEF (all.A), da applicarsi ai redditi e secondo le modalità di cui al D. Lgs. 28.09.1998 n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998, così come modificato dall'art. 1 – comma 142 - della Legge 27/12/2006 n. 296.

Successivamente il Presidente indice la votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopraesposta proposta di deliberazione;

Visto il parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del DLgs. n.267 del 18.08.2000;

Visto il parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del DLgs. n.267 del 18.08.2000;

Con votazione unanime espressa in forma palese;

D E L I B E R A

- 1) di approvare la su estesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata;
- 2) di istituire per l'anno 2016 l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8% secondo le modalità di cui alle norme regolamentari di cui all'allegato A) del presente provvedimento.

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

**REGOLAMENTO
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento.

1. Il presente Regolamento, approvato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'irpef, così come previsto dall'articolo 1 del Decreto Legislativo 25 settembre 1988, n. 360, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Articolo 2 - Istituzione dell'addizionale comunale all'Irpef

1. Il Comune di Crocefieschi istituisce l'addizionale Comunale all'IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, abbiano domicilio fiscale nel Comune di Crocefieschi.

Articolo 3 - Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale è fissata nella misura dello 0,8%;
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.

Articolo 4 – Esenzioni

1. L'addizionale di cui al presente Regolamento non è dovuta se il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di euro 8.000,00 (ottomila/00).
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di euro 8.000,00 (ottomila/00), l'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo.

Articolo 5 – Versamento

1. Il versamento dell'addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato secondo le modalità di cui al D.M. 05.10.2007, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 143, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 6 - Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 7 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio successivo alla data del provvedimento che lo approva. Qualora l'approvazione avvenga successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purché entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, il Regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno di riferimento.